

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO PER EFFETTO DI CONVENZIONI INTERNAZIONALI

ISTRUZIONI

A COSA SERVE

Il modello deve essere utilizzato per presentare alternativamente all'Agenzia delle entrate:

- la dichiarazione sostitutiva di sussistenza dei requisiti di esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per effetto di convenzioni internazionali, anche al fine di evitare l'addebito del canone sulla fattura dell'utenza di energia elettrica residenziale;
- la dichiarazione sostitutiva del venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata. Tale dichiarazione deve essere tempestivamente effettuata qualora vengano meno i presupposti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente resa.

In particolare il modello può essere utilizzato da:

- agenti diplomatici, esenti ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961;
- funzionari o impiegati consolari, esenti ai sensi dell'articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963;
- funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile;
- militari di cittadinanza non italiana o personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia, esenti ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951.

Restano comunque valide le richieste di esenzione già presentate prima della pubblicazione del modello.

Di seguito si riportano le indicazioni contenute nella nota del 20 aprile 2016 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito chiarimenti in merito alla definizione di apparecchio televisivo.

Per apparecchio televisivo si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente (in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari) o tramite decoder o sintonizzatore esterno.

Per sintonizzatore si intende un dispositivo, interno o esterno, idoneo ad operare nelle bande di frequenze destinate al servizio televisivo secondo almeno uno degli standard previsti nel sistema italiano per poter ricevere il relativo segnale TV.

Non costituiscono quindi apparecchi televisivi computer, smartphone, tablet, ed ogni altro dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare.

ATTENZIONE: Si fa presente che in base agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, nonché decade dai benefici eventualmente concessi.

DATI GENERALI

Dati del dichiarante

In questa sezione vanno indicati i dati anagrafici (cognome, nome, data e luogo di nascita e codice fiscale) del soggetto dichiarante che sottoscrive la dichiarazione sostitutiva.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

La sezione "Dichiarazione" va compilata per dichiarare di essere in possesso dei requisiti di esenzione dal pagamento del canone TV.

In questa sezione va barrata la casella corrispondente ai requisiti di esenzione posseduti:

- agente diplomatico (esente ai sensi dell'art. 34 della Convenzione di Vienna del 18/04/1961), ovvero funzionario o impiegato consolare (esente ai sensi dell'art. 49 della Convenzione di Vienna del 24/04/1963), ovvero funzionario di un'organizzazione internazionale (esente in base allo specifico accordo di sede applicabile);
- militare di cittadinanza non italiana o personale civile non residente in Italia di cittadinanza non

italiana appartenente alle forze armate della NATO di stanza in Italia (esente ai sensi dell'art. 10 della Convenzione di Londra del 19/06/1951).

Nel riquadro relativo agli agenti diplomatici, ai funzionari o impiegati consolari, e ai funzionari di un'organizzazione internazionale, è necessario indicare, nel campo "C.I. diplomatica n." il numero di accredito diplomatico/consolare del dichiarante rilasciato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nel campo "Rilasciata il" la data di rilascio e, nel campo "Scadenza", la relativa scadenza.

Nel riquadro relativo agli appartenenti alle forze armate della NATO di stanza in Italia, nel campo relativo alle date, vanno indicate la data da cui decorre la condizione di esenzione dal pagamento del canone TV legata all'incarico ricoperto e la data in cui termina tale condizione, se conosciuta.

Dal 2016 è previsto, per i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale, il pagamento del canone tv mediante addebito sulla fattura dell'utenza di energia elettrica. La presentazione della dichiarazione sostitutiva consente di far valere la condizione di esenzione anche al fine di evitare l'addebito del canone sulla fattura dell'utenza di energia elettrica intestata al dichiarante.

Qualora l'intestatario dell'utenza elettrica residenziale non sia il dichiarante, ma sia un componente della sua stessa famiglia anagrafica, è necessario riportare anche i dati anagrafici (nome, cognome e codice fiscale) del componente della famiglia anagrafica del dichiarante che sia intestatario dell'utenza elettrica residenziale.

Si ricorda che per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (articolo 4 del D.P.R. n. 223/1989).

La sezione "Dichiarazione di variazione dei presupposti" va compilata, in alternativa alla sezione "Dichiarazione", per comunicare la data a decorrere dalla quale viene meno la condizione di esenzione legata all'incarico ricoperto (ad esempio, per l'anticipata cessazione dell'incarico). Nella sezione occorre anche indicare la data di presentazione della dichiarazione sostitutiva con cui è stata in precedenza comunicata la sussistenza delle condizioni di esenzione.

Firma

Indicare la data e la firma del dichiarante.

QUANDO VA PRESENTATA

La dichiarazione sostitutiva può essere presentata in ogni giorno dell'anno e, ai fini della determinazione del canone dovuto, produce effetti in base alla data di decorrenza della condizione di esenzione e fino alla data di scadenza della stessa.

Esclusivamente per evitare l'addebito del canone sulle fatture emesse da parte delle imprese elettriche a partire dal mese di luglio 2016, la dichiarazione sostitutiva deve essere presentata entro il 23 maggio 2016, rimanendo impregiudicato il diritto al rimborso del canone eventualmente versato in eccedenza.

Qualora a seguito di variazioni dell'incarico cui è legata la condizione di esenzione, sia rinnovata la carta d'identità diplomatica o ne sia rilasciata una nuova, costituirà onere del dichiarante presentare tempestivamente una nuova dichiarazione sostitutiva in cui siano inseriti i dati aggiornati (numero, data di rilascio, data di scadenza).

La dichiarazione di variazione dei presupposti va presentata, invece, nei casi in cui si verifichi il venir meno della condizione di esenzione legata all'incarico ricoperto, in anticipo rispetto alla data di scadenza indicata nella dichiarazione sostitutiva già presentata (ad esempio, per l'anticipata cessazione dell'incarico).

COME VA PRESENTATA

La dichiarazione sostitutiva è spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta al seguente indirizzo:

Agenzia delle entrate - Ufficio Torino 1 - Sportello abbonamenti TV - Casella postale 22 - 10121 Torino.

La dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.

ATTENZIONE: il modello deve essere presentato unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento.